



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

OGGETTO: Regolamento di funzionamento del Dipartimento di “Medicina Sperimentale”:
Emanazione

IL RETTORE

VISTA la delibera n. 1 del 14 novembre del 2023 del Consiglio del Dipartimento di “Medicina Sperimentale” con cui è stata approvata la proposta di Regolamento di funzionamento del suddetto Dipartimento;

VISTA la delibera del Senato accademico n. 2 del 23.01.2024 con la quale è stata assunta la seguente determinazione:

“-all’art. 1 è stato approvato il Format di “Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti” nel testo emendato e per l’effetto, i Dipartimenti dovranno approvare il proprio Regolamento di funzionamento;

-all’art.2 è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di “Medicina Sperimentale” in ossequio al disposto dell’art.1”;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTO l’art. 16, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo secondi cui ogni Dipartimento adotta, a maggioranza assoluta, del Consiglio di Dipartimento, un proprio Regolamento;

DECRETA

Art. 1 Emanare il “Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale” nel testo allegato al presente decreto (All. n.1).

Art. 2 Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul portale nella sezione – Statuto e Regolamenti- Dipartimenti.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Al Dipartimento di Medicina Sperimentale
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
Al Senato Accademico



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE**



TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Finalità del Dipartimento
- Art. 3 - Composizione del Dipartimento
- Art. 4 - Soggetti che fanno capo al Dipartimento
- Art. 5 - Accesso ai locali del Dipartimento e ai servizi del Dipartimento

TITOLO II - ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

- Art. 6 - Organi del Dipartimento
- Art. 7 - Consiglio di Dipartimento
- Art. 8 - Direttore del Dipartimento
- Art. 9 - Giunta di Dipartimento
- Art. 10 – Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 11 - Sezioni del Dipartimento
- Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza

TITOLO III - ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

- Art. 13 - Ricerca scientifica
- Art. 14 - Didattica
- Art. 15 – Centri e Laboratori del Dipartimento
- Art. 16 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi
- Art. 17 – Relazioni con altri soggetti e Internazionalizzazione

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 18 - Adozione e modifiche al regolamento interno
- Art. 19 - Norma di chiusura e rinvio

**TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento interno è adottato ai sensi dell'art. 37 comma 6 dello Statuto d'Ateneo e nel rispetto di quanto previsto negli articoli 35, 36, 37 e 38, nonché di ogni altra disposizione concernente la struttura dei dipartimenti contenuta nello Statuto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo e conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, secondo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), 18, primo comma, lett. b) e lett. e) e art. 24, secondo comma, lett. d) della legge 30/12/2010 n. 240.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Dipartimento e dei propri Organi.

Art. 2 - Finalità del Dipartimento



1. Ai sensi dell'art. 35 comma 1 dello Statuto, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università del Salento, di seguito denominato Dipartimento, promuove, coordina e organizza le attività di ricerca scientifica, di didattica, nonché le attività rivolte all'esterno (terza missione) ad esse correlate o accessorie. Al Dipartimento è attribuita autonomia gestionale e amministrativa nei limiti del budget assegnato dal bilancio unico di Ateneo e secondo le modalità riportate nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 3 - Composizione del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, almeno 35 docenti di ruolo e ricercatori di cui almeno 6 professori di I fascia. I docenti e i ricercatori del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di tendenziale omogeneità disciplinare appositamente individuati.

I mutamenti di afferenza, adeguatamente motivati, sono approvati dal Senato accademico sentiti i Dipartimenti interessati e regolati dal criterio dell'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari o delle linee di ricerca.

2. Ai sensi della normativa vigente, al Dipartimento è assegnato il personale tecnico e amministrativo dal Direttore Generale.

3. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico e amministrativo è regolata da appositi provvedimenti del Direttore Generale, che terrà conto di eventuali esigenze manifestate dal Direttore del Dipartimento.

Art. 4 - Soggetti che fanno capo al Dipartimento

1. Al Dipartimento fanno capo:

- a) gli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
- b) gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato che svolgono la loro attività presso il Dipartimento;
- c) borsisti e assegnisti che svolgono la propria attività sotto la tutela di un docente del Dipartimento;

2. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura che, per motivi di didattica e/o di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, secondo la valutazione del Direttore del Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo in modo continuativo. Tali soggetti sono inseriti in un apposito elenco aggiornato a cura del Direttore.

Art. 5 - Accesso ai locali del Dipartimento e ai servizi del Dipartimento

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è garantito l'accesso ai locali e ai servizi del Dipartimento.

2. L'accesso al Dipartimento e l'uso delle relative attrezzature può essere concesso a coloro che, per motivi di ricerca o didattica, debbano, secondo la valutazione del Direttore del Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo. Nel caso particolare del personale degli Enti Pubblici di Ricerca, l'eventuale accesso è regolato da apposite convenzioni.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo può essere proposto dai professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesto dall'interessato. Devono essere adeguatamente specificate le attività svolte dall'interessato che giustificano la richiesta.



4. L'accesso è attribuito di diritto agli assegnisti di ricerca, ai borsisti post-dottorali e agli specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento.
5. L'accesso può essere richiesto in qualsiasi momento dell'anno ed ha validità per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso.
6. Le richieste di accesso sono accordate dal Direttore del Dipartimento, nel caso di diniego le stesse dovranno essere motivate e comunicate all'istante.
7. Il Dipartimento regola l'accesso dei soggetti di cui al presente articolo alle strutture e ai servizi utili allo svolgimento dell'attività didattica e/o scientifica per la durata necessaria allo svolgimento dell'attività per il quale viene concesso.

TITOLO II ORGANI E STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 6 - Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio di Dipartimento
 - b. il Direttore
 - c. la Giunta
 - d. la Commissione Paritetica docenti-studenti.
2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.
3. Le sedute degli organi collegiali del Dipartimento, nonché dei Consigli Didattici, non possono svolgersi in video conferenza.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di governo del Dipartimento, con funzioni di indirizzo programmatico e di gestione.
2. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dall'art. 38 comma 2 dello Statuto di Ateneo, nonché dall'art. 37 comma 1. I rappresentanti di cui all'art. 38 comma 2 lettera b) dello Statuto (*rappresentanze del personale tecnico-amministrativo*) durano in carica quattro anni, quelli di cui alla lettera c) (*rappresentanze degli studenti*) durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del loro mandato, subentrano ad essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali.
Per quanto riguarda la partecipazione al Consiglio delle rappresentanze studentesche, gli ambiti di competenza, sulla base delle funzioni individuate dall'art. 37 dello Statuto, sono così specificati:
 - a) elaborazione di un piano triennale, aggiornabile annualmente:
 1. dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;
 2. dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;



- b) definizione, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, degli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi;
- c) responsabilità, autonoma o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca;
- d) promozione delle collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche (limitatamente a collaborazioni e convenzioni relative alla didattica);
- e) proposta al Senato Accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, di istituzione, attivazione e definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento;
- f) proposta al Senato Accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, dell'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali sono Dipartimenti di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicurano, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti;
- g) supporto all'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali;
- h) promozione – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio – dell'attivazione di Master di primo e di secondo livello Corsi di perfezionamento, Summer o Winter School, di cui sono responsabili nella gestione e nel funzionamento e responsabilità della gestione dei Master attivati;
- i) proposta al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, di misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio;
- j) promozione e gestione di iniziative di alta formazione;
- k) definizione annuale - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche - delle esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori;
- l) promozione della nascita di spin off accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo (limitatamente agli spin-off che prevedono la partecipazione degli studenti);
- m) definizione, annuale, delle esigenze di personale tecnico-amministrativo (limitatamente al supporto alla didattica ed ai servizi per la didattica);
- n) sostegno alla gestione e alla manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento ed alle attrezzature in essi



presenti con particolare riguardo alle misure di sicurezza;

o) coordinamento ed organizzazione dell'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

p) proposta al Senato accademico di modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi;

q) proposta sull'attivazione annuale delle procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

3. Il Consiglio di Dipartimento adotta, inoltre, tutti gli strumenti e le procedure previsti dai Regolamenti o dalle linee – guida d'Ateneo per l'assicurazione della Qualità dell'Università del Salento.

4. Il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, può delegare alla Giunta, organo di gestione con funzioni prevalentemente istruttorie, l'adozione di provvedimenti su materie di propria competenza e le funzioni di cui all'art. 37 comma 1 lett. e), r), t) dello Statuto di Ateneo, entro limiti definiti dal Consiglio stesso e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 38 comma 8 dello Statuto.

5. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento o di sua assenza, dal Vice-direttore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni. Il Responsabile Amministrativo esercita le funzioni di segretario verbalizzante anche nel caso di sedute ristrette. In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio sono esercitate da un componente del Consiglio di Dipartimento individuato dal Presidente tra i presenti.

6. Il Consiglio è convocato dal Direttore in base a un calendario di sedute precedentemente fissato ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando è richiesto in forma scritta da almeno un quinto dei componenti. Il Direttore ne predisporre l'ordine del giorno e stabilisce l'eventuale composizione variabile prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per determinate materie.

7. La convocazione deve contenere data, orario e luogo fissati per la riunione, nonché la specifica indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è inviata agli interessati, mediante messaggio di posta elettronica istituzionale e/o certificata all'indirizzo istituzionale, almeno sette giorni prima della seduta. Il termine può essere ridotto a due giorni lavorativi nei casi di comprovata urgenza.

8. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse solo se notificate agli interessati almeno due giorni lavorativi prima della data di convocazione mediante messaggio di posta elettronica istituzionale e/o posta certificata; l'inversione dell'ordine del giorno può essere disposta su richiesta motivata di almeno un decimo dei componenti l'organo o su proposta del Presidente.

9. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno e ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva ogni decisione del Consiglio in senso diverso.

10. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti. La seduta è riconvocata ove il



Segretario verbalizzante constati la mancanza del numero legale nei 30 minuti successivi all'ora della convocazione. La verifica del numero legale può essere chiesta in qualunque momento anche da un solo componente.

I consiglieri regolarmente convocati che si trovino nella posizione di:

- a. aspettativa;
- b. congedo;
- c. componente di commissioni di concorso;

concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta-del Consiglio.

I componenti elettivi del Consiglio decadono per le cause previste dall'art. 96 comma 1 dello Statuto. Ai fini della decadenza derivante da assenze ingiustificate, non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza, né delle sedute o parti di sedute alle quali si è chiamati a partecipare senza diritto di voto. Sono ritenuti motivi validi a giustificare l'assenza le condizioni di salute, la partecipazione a commissioni giudicatrici, la partecipazione a concorsi o esami quali candidati, gli impegni per le lezioni a calendario nell'Ateneo, le gravi ragioni familiari, i congedi previsti dalla legge vigente, lo svolgimento di attività di ricerca in missione fuori sede, i documentati concomitanti impegni istituzionali esterni. La giustificazione opportunamente documentata va presentata esclusivamente per iscritto anche per via telematica al Direttore entro il termine di inizio della seduta.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di Legge, dallo Statuto o da Regolamenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività.

Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

Le sedute non sono pubbliche, vi partecipano solo gli aventi diritto; il Direttore può invitare alla riunione soggetti esterni, dandone adeguata motivazione.

Salvo diversa disposizione, tra cui quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, art. 37, comma 4, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

Delle adunanze del Consiglio viene redatto un verbale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Generale di Ateneo, che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Responsabile Amministrativo, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento. Dopo la sua approvazione, il verbale è accessibile nell'area riservata sul sito web di Dipartimento tramite l'utilizzo di apposite credenziali.

Il contenuto degli interventi viene inserito nel verbale solo quando il Direttore lo ritenga necessario oppure lo richieda l'intervenuto, che, in tal caso, è tenuto a fornire al Segretario un sunto del proprio intervento.

Art. 8 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione.



2. Il Direttore, in particolare:

- a)** convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b)** promuove, con la collaborazione della Giunta, le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;
- c)** in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Dipartimento;
- d)** sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche organizzate dal Dipartimento;
- e)** formula, entro la fine di ogni anno accademico, di concerto con i Presidenti dei Consigli didattici e con la Commissione paritetica docenti-studenti, una relazione sull'attività didattica svolta;
- f)** adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti, compresa la segnalazione di eventuali condotte rilevanti come illeciti disciplinari;
- g)** tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con l'Amministrazione centrale;
- h)** sovrintende all'organizzazione e gestione dei compiti assegnati al personale del Dipartimento, d'intesa con il Rettore e il Direttore Generale e nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un Responsabile Amministrativo e da un Responsabile per la Didattica (o Responsabile amministrativo per la didattica);
- i)** sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza ed entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- l)** può delegare alcune sue attribuzioni a componenti della Giunta, fatta eccezione per le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo lettere d), e), f) ed h), per le quali può essere nominato - fra i professori di ruolo e ai sensi dell'art. 38 comma 7 dello Statuto - un Vicedirettore con delega;
- m)** esercita altresì tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. L'elezione del Direttore è disciplinata dallo Statuto (art. 38 commi 3 e 4) e dal Regolamento Generale di Ateneo (art. 73).

4. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

5. Il Direttore può altresì nominare tra i professori di ruolo un Vicedirettore con delega alle funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 del presente articolo;

6. Il Direttore può altresì costituire Commissioni con funzioni istruttorie composte dai docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento.

Art. 9 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è organo di gestione ordinaria del Dipartimento, con funzioni prevalentemente istruttorie, che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attività.

2. La Giunta, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, in particolare:

- a)** collabora nella elaborazione dei piani di sviluppo e nella loro esecuzione predisponendo, di concerto con il



Direttore, le richieste di finanziamento e la programmazione delle spese, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Dipartimento.

b) esercita la facoltà di proporre al Consiglio di Dipartimento:

- le linee guida da adottare in merito all'attività didattica che rispondano all'esigenza di ridurre la dispersione universitaria;
- le linee guida da adottare in merito all'attività di ricerca che rispondano all'obiettivo dell'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca;
- i componenti delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca;
- i componenti della commissione per la valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato per la proroga prevista dalla normativa vigente;
- la destinazione e i criteri di ripartizione interna dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca;
- la bozza dei regolamenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento.

c) delibera sulle materie espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento e dai Regolamenti di Ateneo.

3. La Giunta svolge, altresì, le funzioni a essa attribuite dal Regolamento Generale di Ateneo e a essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento.

4. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore Vicario, dal Vicedirettore di cui all'art. 8 comma 5 se nominato, da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da uno studente, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Ai lavori della Giunta partecipano altresì il Responsabile Amministrativo e il Responsabile per la Didattica, entrambi senza diritto di voto. Qualora all'interno del Dipartimento siano state costituite delle Sezioni, i Responsabili di Sezione sono componenti di diritto della Giunta.

La partecipazione dello studente alle deliberazioni della giunta è limitata agli ambiti indicati all'Art. 7 comma 2 del presente regolamento.

5. Il mandato della Giunta coincide con il mandato del Direttore del Dipartimento. Qualora un membro della Giunta si dimetta o, per qualunque ragione, cessi di far parte dell'organo, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette elezioni suppletive, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale, che può, nel frattempo, continuare a operare, purché sia garantita almeno la metà dei componenti, oltre il Direttore.

6. Non è ammessa la partecipazione in modalità telematica alle adunanze della Giunta. Delle adunanze della Giunta viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, nella persona del Responsabile Amministrativo del Dipartimento, in un unico originale, è conservato presso gli uffici amministrativi del Dipartimento. Dopo la sua approvazione, il verbale è accessibile nell'area riservata sul sito web di Dipartimento tramite l'utilizzo di



apposite credenziali.

In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo, le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio sono esercitate da un componente della Giunta di Dipartimento individuato dal Direttore tra i presenti.

Art. 10 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di cui agli articoli 38, comma 1, lett. d) e 39 dello Statuto è nominata dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione è costituita da otto componenti, tutti afferenti al Consiglio di Dipartimento, la metà dei quali sono designati tra i professori e i ricercatori di ruolo o a tempo determinato e l'altra metà tra i rappresentanti degli studenti; tra i componenti docenti, almeno uno deve rivestire la qualifica di professore di ruolo, di prima o di seconda fascia. La componente docente della Commissione dura in carica quattro anni e può essere nominata per non più di due volte consecutive. La componente studentesca dura in carica fino alla scadenza del mandato (per un massimo di due anni ed è rinnovabile per una sola volta).

Il funzionamento della Commissione è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 11 - Sezioni del Dipartimento

1. Per una migliore organizzazione delle proprie attività scientifiche, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, identificate da una proposta progettuale che evidenzia la funzionalità delle stesse ai programmi di ricerca in atto ed hanno una durata limitata.

2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa, non hanno una propria dotazione di personale, né organi di governo propri. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce il numero minimo di adesioni alle Sezioni.

3. Le Sezioni sono attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento.

4. Ogni afferente può aderire ad una sola Sezione senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.

5. Ogni Sezione designa un proprio Responsabile, scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo della Sezione dagli afferenti alla stessa. La nomina del Responsabile è formalizzata dal Consiglio di Dipartimento.

6. Il Responsabile di ciascuna Sezione è componente di diritto della Giunta di Dipartimento e dura in carica quattro anni.

7. Al termine di ogni anno il Responsabile della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e una relazione programmatica per il successivo anno.

8. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, qualora vengano meno i requisiti previsti per l'attivazione o le motivazioni scientifiche che ne hanno reso possibile la costituzione.

Art. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Il Dipartimento definisce l'organizzazione interna ai fini della sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme contenute



nel "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro vigente D.R. 524 del 20/07/2016" e delle disposizioni degli organi di governo centrali.

TITOLO III

ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO

Art. 13 - Ricerca scientifica

1. Il Dipartimento nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e dell'autonomia, elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente delle proprie attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti e fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca.
2. Il Dipartimento sostiene l'attività di ricerca, predisponendo un piano annuale di impiego dei fondi conferiti a tal fine dall'Ateneo, da allocare secondo criteri di premialità e di incentivazione del merito definiti sulla base del sistema di valutazione dell'Ateneo;
3. Il Dipartimento sostiene, compatibilmente con la disponibilità di risorse, iniziative dei propri afferenti, singoli o associati, di particolare interesse scientifico, nonché l'attività scientifica e di ricerca delle Sezioni esistenti.
4. Il Dipartimento è responsabile, autonomamente o in concorso con altri Dipartimenti, della programmazione, dell'attivazione e della gestione dei corsi di Dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto di Ateneo.
5. Il Dipartimento promuove la nascita di *spin off* accademici e di imprese innovative sostenendone la fase di incubazione secondo quanto previsto nel relativo regolamento di Ateneo.
6. Il Dipartimento, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può stipulare specifiche convenzioni e può partecipare a consorzi con enti e istituzioni pubblici e privati.

Art. 14 – Didattica

1. Il Dipartimento, nel rispetto delle proprie funzioni istituzionali e della propria autonomia, elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente:
 - dell'apporto dei settori scientifico-disciplinari presenti al complesso dell'offerta didattica dell'intero Ateneo;
 - dello sviluppo dell'organico di docenti e ricercatori, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
2. Il Dipartimento definisce, in linea con gli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di amministrazione e le determinazioni del Senato accademico, gli obiettivi da conseguire nell'anno e, contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi.
3. Il Dipartimento propone al Senato Accademico, anche in concorso con altri Dipartimenti, l'istituzione, l'attivazione e la definizione dell'Offerta Formativa dei nuovi corsi di studio, nonché la soppressione dei corsi di studio dei quali è Dipartimento di riferimento.



4. Il Dipartimento propone al Senato Accademico, su iniziativa dei Consigli didattici, l'offerta formativa, incluso il manifesto degli studi, dei corsi di studio dei quali è Dipartimento di riferimento acquisendo il parere degli altri Dipartimenti interessati. Assicura, d'intesa con l'Amministrazione centrale, la gestione amministrativa dei corsi e dei servizi agli studenti.
5. Il Dipartimento sostiene l'offerta formativa dei corsi di studio di altri Dipartimenti, anche stipulando apposite convenzioni e/o accordi pluriennali.
6. Il Dipartimento procede, su richiesta di copertura degli insegnamenti da parte dei Consigli Didattici, sentiti gli interessati e il Dipartimento di afferenza, ove diverso, all'assegnazione dei compiti didattici in base a criteri di competenza specifica, di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi definiti dall'Ateneo.
7. Il Dipartimento affida compiti didattici ulteriori e stipula i contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei Corsi di studio.
8. Il Dipartimento promuove - previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello ed è responsabile della loro gestione; propone al Senato accademico, sentiti i Consigli didattici, misure atte a rafforzare l'internazionalizzazione delle attività formative, quali programmi di mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio.
9. Il Dipartimento promuove e gestisce iniziative di alta formazione.
10. Il Dipartimento definisce annualmente - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e delle attività didattiche - le esigenze di reclutamento di nuovi professori e ricercatori;
11. Il Dipartimento delibera le richieste di concorso o di trasferimento per i docenti di ruolo;
12. Il Dipartimento propone le chiamate dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento con riferimento ai concorsi richiesti.
13. Il Dipartimento coordina ed organizza l'attività didattica delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.
14. Il Dipartimento propone al Senato accademico modifiche al Regolamento delle Scuole di specializzazione, su proposta dei relativi organi direttivi.
15. Il Dipartimento attiva annualmente procedure di autovalutazione secondo i criteri definiti dal sistema di valutazione di Ateneo e gli eventuali propri criteri integrativi.

Art. 15 – Centri e Laboratori del Dipartimento

1. Per una migliore organizzazione interna, il Dipartimento attiva Centri e/o Laboratori, secondo le modalità previste, rispettivamente, dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24 del Regolamento Generale d'Ateneo, nonché dall'art. 25 per quanto riguarda i Laboratori.
2. L'istituzione di Centri e/o Laboratori dipartimentali, interdipartimentali o interateneo è proposta dai Dipartimenti



interessati e deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato Accademico (art. 81 dello Statuto).
Art. 16 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi 1. Il Dipartimento svolge attività di ricerca, di didattica e consulenza conferite mediante contratti e convenzioni da soggetti pubblici e privati, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
Art. 17 – Relazioni con altri soggetti e Internalizzazione 1. Il Dipartimento promuove collaborazioni e convenzioni, anche volte allo svolgimento di <i>stages</i> e tirocini di studenti e laureati, con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche.
TITOLO IV NORME FINALI Art. 18 - Adozione e modifiche al regolamento interno 1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Regolamento Generale d'Ateneo. Il Regolamento deliberato dal Consiglio di Dipartimento è approvato dal Senato Accademico. 2. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore non oltre il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in un'apposita sezione del sito ufficiale di Ateneo.
Art. 19 - Norma di chiusura e rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi, allo Statuto, al Regolamento Generale e ai Regolamenti dell'Università del Salento.